

Visite collegiali per riconoscimento dell'invalidità civile (Legge n. 118/1971, L. n. 18/1980), delle condizioni di sordità (Legge n. 381/1970), della cecità civile (Legge n. 382/1970), dello stato di handicap (Legge n. 104/1992)

L'articolo 38 della Carta Costituzionale prevede che ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Tale principio viene applicato attraverso una serie di leggi ordinarie che riconoscono particolari benefici a carattere economico e non, ai soggetti che si trovano in condizioni fisiche tali da determinare l'esistenza di una invalidità.

Possono presentare domanda di riconoscimento dell'invalidità civile:

- i cittadini italiani con residenza in Italia
- i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all'anagrafe del Comune di residenza
- i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall'articolo 41 del Testo unico per l'immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile l'interessato deve prima di tutto recarsi da un medico certificatore, e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo attestante le infermità invalidanti.

La trasmissione on-line dei certificati medici è consentita ai soli medici abilitati. Il medico compila il certificato on-line e rilascia una ricevuta con la quale si può scegliere di rivolgersi ad un patronato per l'inoltro della domanda all'INPS, oppure farlo in autonomia.

L'accertamento sanitario compete alla ASL attraverso una Commissione Medica Integrata (CMI), integrata da un medico dell'INPS, la cui composizione varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda della richiesta del riconoscimento delle diverse invalidità.

In caso di non trasportabilità, certificata, il Medico Legale valuterà in tempi brevi la sussistenza dei requisiti per procedere alla visita a domicilio. In mancanza dei requisiti verrà assegnata la data di convoca comunicata con SMS e lettera direttamente dall'INPS.

Se l'interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta. A seguito di due assenze non giustificate, la domanda sarà archiviata dall'INPS. In caso di assenza giustificata, la persona sarà riconvocata.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all'interessato dall' INPS: una con tutti i dati sanitari anche sensibili e l'altra con il solo giudizio finale. L'invio avviene tramite raccomandata A/R o all'indirizzo PEC se fornito dall'utente e resta disponibile nella cassetta postale on-line.

Se la Commissione medica ritiene che le patologie siano suscettibili di modificazioni nel tempo, sul verbale sarà indicata la data entro cui l'invalido dovrà essere sottoposto alla visita di revisione.

Sarà l'INPS a convocare direttamente l'utente per la visita di REVISIONE.